Civile Ord. Sez. 2 Num. 24378 Anno 2019
Presidente: GORJAN SERGIO
Relatore: FALASCHI MILENA
Data pubblicazione: 30/09/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16070/2015 R.G. proposto da

MAZZIOTTA ANNA, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Autilio, con domicilio eletto in Roma, via Monte del Gallo n. 4;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ed AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati–

Avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Potenza il 27 maggio 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2019 dal Consigliere Milena Falaschi.

OR
321/19

Osserva in fatto e in diritto

Ritenuto che:

- con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza Anna MAZZIOTTA veniva, in via anticipata e provvisoria, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale in cui era costituita parte civile, che con decreto, in data 07.05.2014, il Giudice delle indagini preliminari revocava ritenendo che il reddito del nucleo familiare superava quello stabilito dagli artt. 76 e 92 del d.P.R. n. 115 del 2002;
- avverso il decreto di revoca la MAZZIOTTA ha proposto reclamo dinanzi al Presidente del medesimo ufficio giudiziario, che con provvedimento del 27.05.2015 ha respinto l'impugnazione, confermando le ragioni della revoca;
- propone ricorso per cassazione, con atto notificato al Ministero della giustizia presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato e l'Agenzia delle entrate locali, la medesima MAZZIOTTA sulla base di un unico motivo;
- le amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Atteso che:

- preliminarmente va rilevato che essendo avvenuta la notificazione del ricorso per cassazione al Ministero della giustizia e all'Agenzia delle entrate presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato a Roma (come imposto dall'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611), è da ritenere nulla.

Tuttavia il Collegio ravvisa di non dovere emanare l'ordine alla ricorrente di procedere alla notifica del ricorso alle predette Amministrazioni, giacchè per orientamento consolidato di questa Corte, cui si ritiene di dare continuità, occorre evitare un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio onde apprestare reali garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità ai soli soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti: essendo, infatti, il ricorso per cassazione, come vedremo, prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per la notificazione del ricorso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Sez. Un. 22 marzo 2010 n. 6826; Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; più di recente: Cass. 10 maggio 2018 n. 11287);

- con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, oltre a vizio di motivazione, in quanto sostiene che ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato debba essere considerato il solo reddito del soggetto istante, non potendo gli assegni di mantenimento percepiti per i figli ricadere sulla base imponibile.

Il motivo è infondato.

In tema di condizioni per l'ammissione al patrocinio, al fine della determinazione dei limiti di reddito che segnano il requisito della non abbienza, l'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

In questo contesto, il comma 4 della stessa disposizione stabilisce che «si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi».

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La ricorrente ha esposto nell'istanza relativa all'ammissione al patrocinio di non percepire alcun reddito, ricevendo dal coniuge separato solo un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili. E' stato, in seguito, precisato che il proprio nucleo familiare è composto, oltre che da lei stessa, anche da due figlie, per le quali il padre versa mensilmente un assegno di € 750,00 per ciascuna.

L'art. 92 dello stesso d.P.R., nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, prevede che «Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi».

La questione posta con il ricorso è se tale somma - che attiene agli assegni di mantenimento percepiti mensilmente dalle componenti il nucleo familiare - vada a costituire reddito che deve essere indicato e considerato ai fini dell'ammissione al menzionato beneficio.

E' noto che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio, si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile. A quest'ultimo proposito il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 3, stabilisce, infatti, che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio, si deve tenere conto non soltanto dei redditi "imponibili" ai fini IRPEF risultanti dall'ultima dichiarazione, ma anche di quelli esclusi dalla base imponibile, come i redditi "esenti", soggetti a regime sostitutivo o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Dunque, ai fini della determinazione della non abbienza (recte: dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio) necessaria per fruire del beneficio, assumono rilievo persino i redditi esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF (in particolare, i redditi esenti), a dimostrazione del fatto che il legislatore assume l'elemento del reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto nel periodo d'imposta come indice della condizione dell'interessato.

Questa Corte ha già puntualizzato che lo scopo dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato è quello di consentire l'accesso alla giustizia a chi non è in condizioni economiche idonee a sostenere il relativo costo. Sicchè, ai fini della verifica di siffatta condizione di minorazione, non può non venire in considerazione ogni componente di reddito, imponibile o meno, siccome espressivo di capacità economica (Cass., Sez. IV pen., n. 23223 del 2016, ove si rammenta che in tal senso si è espressa, sia pure con riferimento agli artt. 3 e 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, la Corte cost. con sentenza n. 144 del 1992).

La decisione gravata poggia, dunque, su una corretta interpretazione della normativa di settore, laddove i giudici di merito, nel determinare l'ammontare del reddito complessivo ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, hanno tenuto conto anche dei redditi derivanti dagli assegni di mantenimento e ciò anche con il conforto di plurimi interventi della Corte costituzionale, che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito ritiene che rilevino anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione;

- conclusivamente, il ricorso va respinto;

- nessuna pronuncia sulle spese processuali in mancanza di difese da parte delle amministrazioni;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P . Q . M .

La Corte, rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, l'8 febbraio 2019.

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello

Corte di Cassazione - copia non ufficiale